

REGOLAMENTO REGIONALE 9 aprile 2018, n. 6

“Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci delle Agenzie per la Casa e l’Abitare”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTO l’art. 10 della L.R. 20 maggio 2014 n. 22 che disciplina la nomina del Collegio dei Sindaci delle Agenzie per la Casa e l’Abitare individuando i componenti, mediante sorteggio, da un elenco di revisori legali stilato a seguito di avviso pubblico.

VISTO che l’art. 10 comma 3 della L.R. 20 maggio 2014 n. 22 rinvia ad un provvedimento di Giunta Regionale la disciplina dei criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco dei revisori e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di Presidente.

VISTO l’art.12 del Regolamento regionale 29 settembre 2009, n.20, attuativo della Legge regionale n.15/2008

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 441 del 20/03/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1

Elenco dei revisori legali

1. La Regione Puglia istituisce, presso la Sezione Politiche Abitative, un elenco nel quale sono inseriti, a seguito di avviso pubblico, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, così come modificato dal decreto legislativo del 21/07/2016 n.135.
2. L’inserimento nell’elenco avviene con l’iscrizione a livello provinciale.
3. L’iscrizione nell’elenco avviene una volta accertato il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3.

ART. 2

Contenuto e pubblicità dell’elenco

1. L’elenco, articolato a livello provinciale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
 - a) il nome, il cognome e la data di nascita;

- b) la data ed il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna Agenzia e reso pubblico sul sito internet della Regione Puglia, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali;
 - b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali con più di 20.000 abitanti e/o enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, o presso ASL e/o Aziende Ospedaliere Universitarie, ciascuno per la durata di tre anni;
 - c) aver rispettato gli obblighi di formazione continua previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco dei revisori legali.

ART. 4

Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco

1. Il termine per la presentazione della domanda d'inserimento nell'elenco dei revisori legali è fissato con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e divulgato anche sulle pagine del sito internet istituzionale.
2. La richiesta, redatta su apposito modello allegato all'avviso, è presentata alla Regione Puglia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso.
3. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico.

ART. 5

Formazione ed aggiornamento dell'elenco

1. La Sezione competente, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori legali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.
2. Il mantenimento nell'elenco è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'art. 3, a pena di cancellazione, secondo le modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet della Regione. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione a nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Dirigente della Sezione regionale competente provvede ad aggiornare l'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1 gennaio 2018.
3. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali comporta la cancellazione dall'elenco.

ART. 6

Scelta dei componenti dei collegi sindacali

1. Le ARCA sono tenute a dare comunicazione della scadenza del proprio organo di revisione economico finanziario alla competente Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata non oltre il terzo giorno successivo alla cessazione.
2. La Sezione competente comunica alle ARCA interessate ed ai soggetti iscritti alla sezione provinciale dell'elenco, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori mediante sorteggio da effettuarsi presso la sede della Sezione stessa. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Dirigente della Sezione competente o di un suo delegato e di due dipendenti in funzione di testimoni, si procede al sorteggio con procedura informatizzata, dall'articolazione provinciale dell'elenco dei revisori legali.
3. Da ogni articolazione provinciale sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, cinque nominativi: i primi tre sono designati per la nomina dei componenti effettivi nel Collegio, mentre gli altri due subentrano, nell'ordine di estrazione, in caso di supplenza.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della L.R. n. 22/2014 i componenti del collegio sindacale sorteggiati possono esercitare le proprie funzioni in un solo collegio sindacale dell'Agenzia; pertanto in caso di duplicazione il sorteggiato deve scegliere la sua unica destinazione.
5. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente della Sezione e dai due testimoni.
6. La nomina del Collegio o del singolo componente è di competenza del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall'art. 2387 c.c. per i revisori ed i sindaci di società per azioni.

ART. 7

Presidente del Collegio

1. Le funzioni di Presidente del Collegio dei sindaci sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore fra quelli previsti dall'art. 3 comma 1, lett. b) e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali si è svolto l'incarico; nel caso di incarico ricoperto presso enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la dimensione demografica è riferita al territorio su cui opera l'ente gestore.

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, 9 APR. 2018

EMILIANO